Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 19 febbraio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze): via del Tritone n. 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 83ª seduta pubblica, per martedì, 24 febbraio 1959, alle ore 11, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Governo.

(982)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata, in CIª seduta pubblica, per martedì, 24 febbraio 1959, alle ore 10, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Governo.

(983)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1958, n. 1256.

Norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali;

Visto l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni relative alle attività di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, vengono rilasciate dando la precedenza agli Enti pubblici che per natura e scopi statutari perseguano finalità direttamente connesse con il miglioramento zootecnico e con la difesa sanitaria del bestiame e ai Consorzi di allevatori legalmente costituiti.

Art. 2.

Gli impianti da adibire alla fecondazione artificiale devono presentare i requisiti tecnico-sanitari prescritti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Gli impianti da adibire alla fecondazione artificiale degli animali si distinguono in:

a) centri di produzione, che provvedono al prelevamento, al controllo, alla conservazione, al condizionamento ed alla distribuzione del materiale seminale;

b) centri di fecondazione artificiale, nei quali, oltre a provvedersi alle operazioni descritte per i centri di cui alla lettera *a*), si pratica anche la inseminazione delle fattrici. I centri di fecondazione artificiale possono provvedere alle relative operazioni sia nell'interesse del pubblico che di una sola azienda. In quest'ultimo caso la produzione di materiale seminale è destinata esclusivamente alla inseminazione delle fattrici della azienda;

c) recapiti, che provvedono al controllo, alla conservazione ed alla redistribuzione del materiale seminale fornito dai centri, con i quali sono tecnicamente collegati anche ai fini della responsabilità circa l'impiego del seme.

Art. 3.

La inseminazione delle fattrici si effettua, oltre che nei centri, anche in sottocentri o in allevamenti e stalle (a domicilio).

I sottocentri devono possedere idonea attrezzatura atta al controllo, alla conservazione ed all'impiego del materiale seminale.

I sottocentri possono provvedere alle relative operazioni sia nell'interesse del pubblico che di una sola azienda.

I centri di fecondazione artificiale ed i sottocentri, che compiono operazioni nell'interesse del pubblico, devono avere un locale situato in prossimità, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed eventualmente alla terapia.

Art. 4.

E' vietato, nella stessa azienda e nello stesso podere, la coesistenza degli impianti di fecondazione artificiale e dei sottocentri che compiono operazioni nell'interesse del pubblico, con le stazioni di monta.

E' vietato il rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 5 ai veterinari condotti.

Art. 5.

Per ottenere l'autorizzazione ai fini della istituzione e della attivazione degli impianti di fecondazione artificiale viene presentata domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (Commissione provinciale approvazione tori) competente, in duplice copia di cui una in carta legale, indirizzata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura provvede all'inoltro della domanda alla apposita Commissione di cui al successivo art. 6 ed alla Prefettura (copia in carta legale).

In ciascuna copia della domanda, che deve essere corredata dal progetto relativo all'impianto istituendo con la descrizione dei locali e delle attrezzature, con allegata pianta planimetrica, saranno indicati:

a) nome o ragione sociale e sede della ditta;

b) ubicazione dei fabbricati (comune e località);

c) zona prevista per l'attività dell'impianto;

d) collegamento con altri impianti esistenti nella Provincia e in altre Provincie;

e) organizzazione tecnica ed economica per la distribuzione del materiale seminale agli inseminatori operanti nei sottocentri e a domicilio;

f) numero e razze delle fattrici che potranno essere annualmente inseminate;

g) nominativo del veterinario preposto alla direzione dell'impianto.

Devono inoltre allegarsi, in unico esemplare, un documento comprovante che il veterinario preposto alla direzione dell'impianto ha frequentato, con esito favorevole, lo speciale corso di perfezionamento previsto dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009, ed un certificato dal quale risulti che il veterinario è iscritto all'Albo dei medici veterinari.

I documenti di cui al precedente comma sono trasmessi alla Prefettura a cura della Commissione provinciale approvazione tori.

Art. 6.

Sulla domanda, presentata per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 5, riferisce preventivamente, ai fini zootecnici, una apposita Commissione e, ai fini sanitari, la Prefettura competente per territorio.

La Commissione di cui al precedente comma è costituita dall'ispettore agrario compartimentale, con funzioni di presidente, o, in caso di assenza o di impedimento, dal funzionario preposto ai servizi zootecnici dello stesso Ispettorato, dal veterinario provinciale del capoluogo, sede di compartimento, o dal direttore dell'Istituto sperimentale zooprofilattico, competente per circoscrizione, e da un rappresentante delle organizzazioni di allevatori operanti nelle Provincie interessate.

Alla nomina del rappresentante degli allevatori in seno alla Commissione provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta degli Ispettorati agrari compartimentali, sentita la Associazione italiana allevatori.

Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede con quote da ricavare dai fondi ordinari delle gestioni delle Commissioni provinciali approvazione tori (art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1009) in rapporto al numero dei tori impiegati in ciascuna Provincia per la fecondazione artificiale.

Art. 7.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminati i pareri espressi dagli organi periferici, concede al richiedente il nulla osta di massima per l'allestimento dell'impianto.

Entro un anno dal rilascio di tale nulla osta di massima, l'interessato provvede a richiedere all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, tramite la Prefettura, l'accertamento della rispondenza dei locali e delle attrezzature da adibire alla fecondazione artificiale, pena la decadenza del nulla osta medesimo.

In caso di esito favorevole dell'accertamento di cui al precedente comma, la istituzione e la attivazione degli impianti di fecondazione artificiale vengono autorizzate con decreto emanato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nel rilascio delle autorizzazioni viene fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, alla ubicazione del medesimo ed alla attività pubblica od aziendale.

Art. 8.

Le autorizzazioni per la istituzione e la attivazione dei sottocentri sono accordate con decreto del prefetto, che provvede, sentita, ai fini zootecnici, la Commissione provinciale approvazione tori.

La domanda intesa ad ottenere la autorizzazione per la istituzione e la attivazione dei sottocentri è diretta al prefetto della Provincia in cui deve istituirsi il sottocentro, in duplice copia, di cui una in carta legale.

Ciascuna copia della domanda deve essere corredata dal progetto di cui al precedente art. 5, con l'avvertenza che alla lettera *d*) deve indicarsi l'impianto ed eventualmente gli impianti fornitori del materiale seminale ed alla lettera *g*) il nominativo del veterinario operatore responsabile.

Devono anche allegarsi due copie della convenzione o delle convenzioni sottoscritte con gli impianti fornitori del materiale stesso, ed i documenti di cui al penultimo comma dell'art. 5, in unico esemplare.

Il prefetto provvede ad inviare la copia in carta semplice della domanda alla Commissione provinciale approvazione tori per il prescritto parere.

In caso di parere favorevole per l'istituzione del sottocentro, il prefetto concede il nulla osta di massima al richiedente che, entro un anno dal rilascio del nulla osta medesimo, deve provvedere a richiedere al prefetto il collaudo dei locali e delle attrezzature, pena la decadenza del nulla osta.

Avverso il rifiuto di autorizzazione alla istituzione ed attivazione dei sottocentri, può proporsi ricorso all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il quale provvede di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Il trasferimento degli impianti e dei sottocentri già autorizzati può essere consentito qualora la zona ove devono sorgere le nuove installazioni sia ritenuta idonea e l'attrezzatura sia rispondente alle esigenze tecnico-sanitarie, in rapporto alle attività che l'impianto o il sottocentro dovranno svolgere.

Per ottenere il trasferimento i titolari interessati devono avanzare regolare domanda in duplice copia con l'osservanza degli articoli 5 e 8, rispettivamente ove si tratti di impianti ovvero di sottocentri.

Art. 10.

Per la sostituzione del titolare di un impianto o di un sottocentro al titolare originario, si osservano le norme contenute negli articoli 5 e 8 anche se il nuovo titolare ne faccia richiesta in dipendenza di un atto di cessione o di altro accordo.

In caso di morte del titolare di un impianto o di un sottocentro l'autorizzazione è considerata decaduta.

Parimenti decaduta deve intendersi l'autorizzazione relativa agli impianti e sottocentri che abbiano cessato l'attività da oltre un anno; all'uopo la Prefettura competente, accertata la data di decorrenza della cessazione di attività, notificherà all'interessato il termine ultimo di validità dell'autorizzazione, dandone contemporaneamente notizia all'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

I veterinari abilitati ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 1009, esplicano le attività relative alla fecondazione artificiale:

negli impianti, in qualità di direttori tecnici o di loro coadiutori;

nei sottocentri, in qualità di operatori o di loro coadiutori.

La sostituzione del direttore tecnico e la sostituzione degli operatori e dei coadiutori sono subordinate al nulla osta del prefetto, su richiesta del titolare dell'impianto o del sottocentro.

Art. 12.

Le autorizzazioni ad inseminare le fattrici negli allevamenti e nelle stalle sono accordate a veterinari dipendenti da Enti pubblici che per natura e scopi statutari perseguano finalità direttamente connesse con il miglioramento zootecnico e con la difesa sanitaria del bestiame e dalle organizzazioni degli allevatori legalmente costituite, nonchè a veterinari tecnicamente collegati con i centri di produzione del materiale seminale che si assumono la responsabilità circa l'impiego del seme.

Qualora sussistano particolari motivi di indole sanitaria, il prefetto può autorizzare la fecondazione artificiale a domicilio in osservanza delle norme contenute nel regolamento di polizia veterinaria dell'8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 13.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo precedente gli interessati presentano al prefetto, seguendo la procedura descritta all'art. 8, apposita domanda in duplice copia nella quale devono indicarsi:

a) la zona in cui intendono praticare la fecondazione artificiale;

b) gli impianti dai quali verrà prelevato il materiale seminale;

c) l'attrezzatura e il metodo di controllo del materiale seminale.

A ciascuna copia della domanda deve allegarsi copia della convenzione o delle convenzioni sottoscritte con i centri fornitori del materiale seminale e, qualora il veterinario dipenda da uno degli enti o delle organizzazioni di cui al precedente articolo, una dichiarazione dalla quale risulti che il veterinario dipende dall'ente ed agisce per conto dell'ente stesso.

Alla domanda devono allegarsi, in unico esemplare, i documenti di cui al penultimo comma dell'art. 5.

Il prefetto provvede ad inviare la copia in carta semplice della domanda alla Commissione provinciale approvazione tori per il prescritto parere.

Nel caso delle autorizzazioni di cui al secondo comma del precedente articolo deve indicarsi, oltre agli elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo, anche la durata della autorizzazione.

Copia delle autorizzazioni concesse per l'esercizio della fecondazione artificiale a domicilio deve essere inviata, a cura del veterinario provinciale, alla competente Commissione provinciale approvazione tori.

Art. 14.

I titolari dei sottocentri, gli enti di cui al precedente art. 12, ed i veterinari operatori che intendano rifornirsi del materiale seminale da un impianto diverso da quello per il quale sono stati autorizzati, devono presentare apposita domanda, in carta semplice e in duplice copia, al prefetto il quale curerà l'inoltro di una copia alla Commissione provinciale approvazione tori.

Ciascuna copia della domanda deve essere corredata dalla dichiarazione nella quale il titolare del nuovo impianto fornitore si impegna ad inviare ininterrottamente il materiale seminale al richiedente.

L'autorizzazione al cambio viene rilasciata dal prefetto a seguito del parere della Commissione provinciale approvazione tori.

La procedura di cui ai commi precedenti dovrà essere osservata anche qualora si intenda impiegare materiale seminale proveniente da impianto situato fuori della Provincia nella quale il materiale stesso dovrà essere adoperato.

In tal caso l'autorizzazione del prefetto della Provincia di impiego resta subordinata al rilascio della autorizzazione ai fini zootecnici di cui al terzo comma del successivo art. 18.

Art. 15.

I riproduttori in dotazione ai centri di fecondazione artificiale devono risultare idonei dal punto di vista sanitario e rispondere ai requisiti previsti dal regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

I requisiti genotipici-morfo funzionali dei tori da impiegare per la fecondazione artificiale vengono stabiliti

dalle Commissioni tecniche direttive del Libro genealogico delle razze bovine di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 30 giugno 1951 per le razze oggetto di miglioramento, e dalle Commissioni di cui al precedente art. 6 per le altre razze.

I riproduttori maschi delle specie cavallina ed asinina da adibire alla fecondazione artificiale devono presentare i requisiti prescritti dalle Commissioni di cui allo art. 4 della legge 16 ottobre 1954, n. 1051.

I riproduttori ovini e suini devono presentare i requisiti fissati dalla Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

I riproduttori approvati per la fecondazione artificiale non possono essere impiegati contemporaneamente per la monta naturale.

Art. 16.

I tori da impiegare per la fecondazione artificiale devono riportare annualmente apposita approvazione da parte della Commissione provinciale approvazione tori assistita dal funzionario preposto ai servizi zootecnici dell'Ispettorato agrario compartimentale competente e dal rappresentante degli allevatori in seno alla Commissione di cui all'art. 6.

Il certificato di approvazione rilasciato per ciascun riproduttore deve contenere l'indicazione della zona in cui può essere impiegato il materiale seminale fornito dal riproduttore medesimo e delle bovine per le quali il materiale stesso può essere adoperato.

Art. 17.

I cavalli e gli asini stalloni da impiegare per la fecondazione artificiale devono riportare annualmente apposita approvazione da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge 16 ottobre 1954, n. 1051.

Anche i verri e gli arieti da impiegare per la fecondazione artificiale devono riportare apposita approvazione annuale che viene rilasciata dalle stesse Commissioni previste per la approvazione dei tori.

Il certificato di approvazione rilasciato per ciascun riproduttore deve contenere l'indicazione della zona in cui può essere impiegato il materiale seminale fornito dal riproduttore medesimo e delle fattrici per le quali il materiale stesso può essere adoperato.

Art. 18.

Nei centri di produzione del materiale seminale è fatto assoluto divieto di mantenere riproduttori non approvati ai sensi degli articoli 16 e 17.

Nei centri e sottocentri di fecondazione artificiale, negli allevamenti e nelle stalle deve essere utilizzato esclusivamente materiale seminale proveniente da riproduttori approvati, il cui impiego sia stato consentito per ciascuna zona e tipo di fattrici, ai sensi del secondo comma del precedente art. 16 e del terzo comma dello art. 17.

L'impiego del materiale seminale taurino fuori della Provincia per la quale sia stato approvato il riproduttore che l'ha fornito, viene autorizzato, su richiesta degli interessati, dalle Commissioni provinciali approvazione tori sentita la Commissione di cui al precedente art. 6 competente per la zona di importazione del materiale medesimo, con l'osservanza delle disposizioni di cui al citato art. 16 per quanto concerne la determinazione della zona di impiego e delle bovine da fecondare.

Art. 19.

L'impiego del materiale seminale di provenienza estera tratto da animali di provato interesse zootecnico, è subordinato ad apposite autorizzazioni da rilasciarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per quanto nelle rispettive competenze.

L'importazione è consentita alle seguenti condizioni:

a) che il materiale seminale provenga da riproduttori aventi requisiti tecnici superiori a quelli previsti dal precedente art. 15 per l'impiego dei riproduttori per la fecondazione artificiale in Italia;

b) che il materiale medesimo sia corredato da certificato di origine e di sanità rilasciato dalle autorità veterinarie del Paese di provenienza;

c) che le provette contenenti il materiale seminale siano sigillate e portino, su apposita etichetta, chiare ed inamovibili indicazioni sulla provenienza, sul riproduttore (specie, razza, nome e numero), sulla data ed ora di raccolta, sulla densità e motività, sul metodo e titolo di diluizione e conservazione del materiale seminale.

Il certificato di cui alla lettera b) deve riportare le indicazioni apposte sulla etichetta, il nome del destinatario e della località di destinazione del materiale seminale e contenere la dichiarazione di un veterinario di Stato od a ciò autorizzato dallo Stato, attestante che la località di origine è indenne da malattie contagiose trasmissibili all'animale cui il certificato si riferisce e delle quali sia obbligatoria la denuncia, e che il riproduttore è adibito esclusivamente alla fecondazione artificiale, riconosciuto sano ed esente, in linea genetica, da fattori letali e subletali.

Tale certificato deve inoltre attestare:

a) *per i tori*: che essi sono stati sottoposti, da non oltre trenta giorni, alla prova della tubercolina ed a quella sierologica per la diagnosi della brucellosi (o che fanno parte di allevamenti ufficialmente dichiarati esenti da dette malattie) nonchè agli accertamenti diagnostici per la tricomoniasi, la vibriosi ed altre eventuali malattie trasmissibili col coito, e che il risultato di dette prove è stato negativo;

b) *per gli stalloni*: che essi sono stati sottoposti, da non oltre trenta giorni, alle prove diagnostiche per la morva con esito negativo, che la località di origine è indenne da esantema coitale e che tutto il territorio del Paese di provenienza risulta da almeno tre anni indenne dal morbo coitale maligno;

c) *per i riproduttori ovini, caprini e suini*: che essi sono stati sottoposti, da non oltre trenta giorni, alle prove diagnostiche per la brucellosi con esito negativo

Art. 20.

E' consentita l'esportazione di materiale seminale tratto da riproduttori aventi i requisiti tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

Il materiale seminale da esportare deve essere scortato da certificati di origine e sanità rilasciati dai veterinari di Stato e contenente i riferimenti indicati all'articolo precedente.

Art. 21.

Le operazioni inerenti alla fecondazione artificiale (prelevamento, controllo, diluizione, conservazione, confezionamento, spedizione e inseminazione delle fattrici)

devono essere eseguite secondo i vari metodi applicativi riconosciuti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Nello stabilire tali metodi sarà tenuto conto dei progressi tecnico-scientifici acquisiti e dei risultati conseguiti dagli Istituti sperimentali ai quali è consentito di eseguire la fecondazione artificiale a scopo scientifico e didattico senza autorizzazione.

L'ispettore agrario compartimentale, sia direttamente che avvalendosi della Commissione di cui al precedente art. 6, ha facoltà di eseguire accertamenti per quanto riguarda la organizzazione pratica degli impianti, la frequenza dei prelevamenti di materiale seminale da ciascun riproduttore nonchè il titolo medio e massimo di diluizione adottato.

Art. 22.

La distribuzione del materiale seminale agli operatori che agiscono fuori del centro di produzione del materiale stesso e dei recapiti, deve farsi in fiale contenenti ciascuna una singola dose.

Ogni fiala così confezionata reca un sigillo di garanzia e porta, su apposita etichetta, chiare ed inamovibili indicazioni riguardanti:

a) l'impianto fornitore;

b) il riproduttore da cui è stato prelevato il materiale (razza, nome e marca, e, ove occorra, specie);

c) la data e l'ora di raccolta del materiale;

d) il titolo della diluizione.

Ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. E' vietata la suddivisione delle singole dosi onde impiegarle per più di una fecondazione.

Art. 23.

Per ciascuna bovina sottoposta a fecondazione artificiale negli impianti, nei sottocentri e a domicilio, deve essere rilasciato, a cura dell'inseminatore, all'atto del primo intervento, il relativo certificato da staccarsi dal bollettario fornito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura competente, conforme al modello da prescriversi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per le eventuali inseminazioni successive devono farsi, sempre a cura dell'operatore, le conseguenti annotazioni sull'anzidetto certificato, il quale deve essere sempre controfirmato dall'inseminatore stesso.

Per i riproduttori iscritti ai libri genealogici devono osservarsi le disposizioni vigenti sul funzionamento dei libri stessi.

Per la denuncia della nascita e la identificazione dei soggetti nati da fecondazione artificiale valgono le disposizioni particolari da emanarsi dal Ministero della agricoltura e delle foreste di intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 24.

Negli impianti di fecondazione artificiale devono tenersi i seguenti registri debitamente aggiornati:

a) *nei centri fornitori di materiale seminale*:

1) registro (o schedario) per ogni riproduttore maschio, concernente la sua attività, nel quale dovranno essere annotati la data e l'ora di ogni prelevamento, la quantità di materiale seminale prelevato nonchè il risultato dei controlli eseguiti;

2) registro (o schedario) per le spedizioni del materiale seminale, in cui dovrà specificarsi il numero delle dosi inviate ad ogni singolo destinatario nonchè quello delle dosi non utilizzate restituite all'impianto;

b) *nei centri di fecondazione artificiale*: gli stessi registri previsti per i centri di cui alla precedente lettera a); un registro (o schedario) nel quale dovranno annotarsi tutti gli interventi eseguiti sulle bovine, suddivise per ciascun allevatore, con le indicazioni relative ai risultati conseguiti e alla tariffa pagata, nonchè i bollettari di cui al precedente art. 23;

c) *nei recapiti*: un registro di carico e scarico, in cui dovranno essere annotati il numero delle dosi di materiale seminale ricevuto, quelle spedite e quelle non utilizzate restituite al recapito;

d) *nei sottocentri e negli interventi a domicilio*: il registro (o schedario) riguardante gli interventi sulle fattrici ed i bollettari richiesti per i centri di fecondazione artificiale.

Nel caso che i centri ricevano materiale seminale da altri impianti, dovranno essere forniti anche del registro richiesto per i recapiti.

Il modello per i registri (o schedari) indicati nel presente articolo, sarà prescritto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 25.

Il corrispettivo per l'applicazione della fecondazione artificiale è fissato sulla base delle tariffe minime previste per la monta, a parità di razza e categoria, dalle Commissioni provinciali approvazione tori, sentite le organizzazioni provinciali interessate e, ai fini del necessario coordinamento, la Commissione di cui allo art. 6 nel caso dei bovini, suini e ovini; dalle Commissioni di cui al terzo comma dell'art. 15 nel caso degli equini.

Tale corrispettivo è comprensivo delle quote spettanti al centro fornitore ed eventualmente agli impianti di distribuzione e di quella dovuta al veterinario inseminatore per la prestazione professionale. Tale ultima quota spettante al veterinario inseminatore viene concordata con l'Ordine dei veterinari competente per la Provincia.

Nel corrispettivo di cui ai commi precedenti, il cui ammontare va specificato sui certificati di fecondazione di cui al precedente art. 23, non sono comprese particolari spese di trasporto eventualmente sostenute dal veterinario inseminatore, nè quelle relative a speciali interventi di carattere clinico, diagnostico, profilattico e curativo.

Quando trattisi di stabilire la tariffa da praticare per la fecondazione artificiale da parte di Istituti direttamente controllati o sussidiati dal Ministero della agricoltura e foreste e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dovranno essere sentiti anche gli Istituti stessi.

Art. 26.

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari degli impianti di produzione di materiale seminale, gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 12 e veterinari responsabili operanti nei sottocentri ovvero a domicilio devono predisporre un rapporto in duplice copia, corredato dei dati tecnico-statistici illustranti i risultati conseguiti entro il 31 dicembre dell'anno precedente, da inviare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed alla Prefettura competente con apposito

modello da prescriversi con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 27.

La vigilanza sugli impianti di fecondazione artificiale e sull'impiego a domicilio del materiale seminale viene espletata dai funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per la parte di rispettiva competenza, nonchè, per quanto riguarda il distacco delle bollette di cui al precedente art. 23, dagli agenti di cui all'art. 20 della legge 29 giugno 1929, n. 1366.

Art. 28.

I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (primo comma), 22, 23, 24, 25 e 26 del presente decreto sono puniti con l'ammenda fino ad un massimo di lire 50.000, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 1009.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 104. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1958.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Sassari e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Sassari presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Carta dott. Gavino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Filigheddu dott. Giov. Maria, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Bocchetta geom. Euclide, rappresentante del Genio civile;

Giordo dott. Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Zara dott. Gavino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Giacomelli Enzo, Russo Enzo, Sechi Giuseppe, Murtas Ennio, Mastino Luciano, Leoni Donato e Verdinelli Oliviero, rappresentanti dei lavoratori;

Pinduccio dott. Michele, Podestà dott. Filippo, Anzas Antonio e Accardo Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Demontis Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(875)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1958.
Istituzione della Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di carbone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni tra il Ministero dell'industria e del commercio e quello del lavoro e della previdenza sociale, che assegna a quest'ultimo, fra l'altro, il compito di compiere studi, ricerche statistiche, attività di osservazione all'interno ed all'estero nelle materie del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata l'opportunità di coordinare l'attuazione in campo nazionale delle inchieste disposte, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Trattato, dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in materia di retribuzioni dei lavoratori delle miniere di carbone;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di carbone.

Essa ha il compito di esprimere pareri, di ordine organizzativo e tecnico, in materia di attuazione delle inchieste sulle retribuzioni nelle miniere di carbone, effettuate per corrispondere alle richieste formulate dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1 è composta:

dal direttore generale dei Rapporti di lavoro, presidente;

dal direttore della divisione « Problemi economici connessi alla tutela del lavoro »;

da un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;

da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

da un rappresentante della Società mineraria carbonifera sarda;

da un rappresentante della Società nazionale Cogne;

da un rappresentante della libera Federazione italiana lavoratori industrie estrattive, aderente alla C.I.S.L.;

da un rappresentante del Sindacato nazionale minatori e cavatori aderente all'Unione italiana del lavoro.

Art. 3.

Le nomine dei membri della Commissione sono fatte con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I detti membri sono scelti con preferenza fra quelli chiamati a far parte della Sottocommissione « Rémunérations charbon » istituita presso l'Alta Autorità della C.E.C.A. o, comunque, fra esperti in materia di statistiche salariali.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Il presidente della Commissione può far assistere, a singole riunioni della Commissione, altre persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.

Art. 5

La Commissione è convocata dal presidente entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Essa è convocata, altresì, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta l'Alta Autorità della C.E.C.A. oppure la metà dei membri

Roma, addì 27 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(871)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1958

Istituzione della Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di ferro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni tra il Ministero dell'industria e del commercio e quello del lavoro e della previdenza sociale, che assegna a quest'ultimo, fra l'altro, il compito di compiere studi, ricerche statistiche, attività di osservazione all'interno ed all'estero nelle materie del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata l'opportunità di coordinare l'attuazione in campo nazionale delle inchieste disposte, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Trattato, dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in materia di retribuzioni dei lavoratori delle miniere di ferro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione per le statistiche delle retribuzioni dei lavoratori delle miniere di ferro.

Essa ha il compito di esprimere pareri, di ordine organizzativo e tecnico, in materia di attuazione delle inchieste sulle retribuzioni nelle miniere di ferro, effettuate per corrispondere alle richieste formulate dalla Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1 è composta:

dal direttore generale dei Rapporti di lavoro, presidente;

dal direttore della divisione « Problemi economici connessi alla tutela del lavoro »;

da un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;

da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

da un rappresentante della Società mineraria siderurgica Ferromin;

da un rappresentante della Società nazionale Cogne;

da un rappresentante della libera Federazione italiana lavoratori industrie estrattive, aderente alla C.I.S.L.;

da un rappresentante del Sindacato nazionale minatori e cavatori, aderente alla Unione italiana del lavoro.

Art. 3.

Le nomine dei membri della Commissione sono fatte con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I detti membri sono scelti con preferenza fra quelli chiamati a far parte della Sottocommissione « Rémunérations mines de fer », istituita presso l'Alta Autorità della C.E.C.A. o, comunque, fra esperti in materia di statistiche salariali.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Il presidente della Commissione può far assistere, a singole riunioni della Commissione, altre persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.

Art. 5.

La Commissione è convocata dal presidente entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Essa è convocata, altresì, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta l'Alta Autorità della C.E.C.A. oppure la metà dei membri.

Roma, addì 27 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(872)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1958.

Importazione di bestiame di razza pura in esenzione da dazio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 578, che reca aggiunte alle norme tempòranee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio del bestiame di razza pura, destinato alla riproduzione, prevista dalle note alle voci 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della tariffa generale dei dazi doganali e da Accordi tariffari, nonchè dei bovini da allevamento e da reddito, di razza pura, prevista dalla nota alla voce 3 nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 578, e da Accordi tariffari, è subordinata alla presentazione da parte dell'importatore del certificato genealogico dei soggetti da importare e di un apposito certificato di collaudo, rilasciato da uno o più esperti incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dal certificato di collaudo dovrà risultare che i soggetti da importare in esenzione da dazio rientrano fra le specie e le categorie di bestiame di cui ai successivi articoli 2 e 3, appartengono a razze per le quali è prevista l'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presentano i requisiti tecnici stabiliti dal predetto Ministero in relazione alle esigenze dello sviluppo del patrimonio zootecnico nazionale.

Il certificato di collaudo deve rimanere allegato alla bolletta doganale d'importazione.

Art. 2.

Il bestiame di razza pura, destinato alla riproduzione, da ammettere in esenzione da dazio ai sensi dello art. 1, deve appartenere alla specie cavallina, asinina, bovina, ovina, caprina e suina, e rientrare nelle categorie seguenti:

maschi interi e femmine già atte alla riproduzione;

giovani soggetti aventi requisiti idonei per divenire atti alla riproduzione.

Art. 3.

In eccezione a quanto disposto all'art. 1 e allo scopo di favorire lo sviluppo zootecnico di particolari zone mediante il ripopolamento con soggetti appartenenti a razze aventi i requisiti tecnici fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le quali è consentita l'importazione, possono essere ammesse in esenzione da dazio le bovine di razza pura da allevamento (manzette e manze) e da reddito (giovenche e vacche gravide) scortate soltanto da uno speciale certificato attestante l'origine, rilasciato da enti designati dai Paesi interessati, fermi restando il controllo tecnico e la presentazione del certificato di collaudo alla dogana.

Lo speciale certificato, di cui al comma precedente, deve attestare che le bovine presentano i caratteri originali della razza cui appartengono e sono allevate nelle zone tipiche di allevamento della razza medesima.

Per ottenere la concessione di cui al primo comma del presente articolo, gli interessati debbono presentare, per il tramite dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, competente per territorio, regolare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, precisando i Paesi di provenienza, la razza, la categoria, il numero dei capi da importare e le aziende di destinazione, impegnandosi ad utilizzare le bovine stesse nelle aziende come sopra indicato e ad assoggettarsi ai controlli che al riguardo saranno effettuati a mezzo di funzionari degli Ispettorati agrari.

Il beneficio di cui al presente articolo è di preferenza concesso agli Enti ed Associazioni aventi finalità agricole e zootecniche.

Su richiesta degli interessati, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire che il controllo tecnico delle bovine venga effettuato ai luoghi di origine a spese dei richiedenti.

Art. 4.

Ogni destinazione del bestiame di cui all'art. 3 diversa da quelle indicate nella richiesta di importazione sarà perseguibile ai sensi dell'art. 102 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Art. 5.

L'esenzione è concessa anche per i redi nati durante il viaggio da madri ammesse alla franchigia daziaria, purchè siano scortate, secondo i casi, oltre che dal certificato genealogico o dal certificato di origine, anche da regolare attestato di monta e dal certificato ufficiale genealogico del padre.

Art. 6.

Il bestiame destinato alla riproduzione, di cui allo art. 2, e il bestiame da allevamento e da reddito, di cui all'art. 3 del presente decreto, non riconosciuto idoneo in sede di collaudo alla frontiera dagli esperti incaricati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, deve essere respinto oppure, a richiesta ed a spese delle ditte interessate, avviato direttamente ai mattatoi raccordati per essere abbattuto.

Art. 7.

Il decreto Ministeriale 7 giugno 1954, recante norme per l'ammissione in esenzione da dazio del bestiame di razza pura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 271 del 25 novembre 1954, è abrogato.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1958

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1959
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 197. — BENNATI

(895)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di via Reggio Campi e di via Arcivescovo Tommasini, site nell'ambito del comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 31 ottobre 1956 ha incluso nello elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone di via Reggio Campi e di via Arcivescovo Tommasini, site nell'ambito del comune di Reggio Calabria;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Reggio Calabria;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza, costituiscono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il meraviglioso paesaggio dello stretto di Messina;

Decreta:

Le zone via Reggio Campi e di via Arcivescovo Tommasini, site nel territorio del comune di Reggio Calabria, confinanti la prima con via Palamolla, via Reggio Campi, via Giudecca e via Filippini; la seconda con via Arcivescovo Tommasini, via Cuzzocrea, con una normale a via Cuzzocrea partendo da m. 65 dal punto d'incontro della detta via col filo stradale verso mare della via Reggio Campi distante da questa m. 130 e congiungente la via Sant'Anna con via Arcivescovo Tommasini, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La Soprintendenza ai monumenti di Cosenza, curerà che il comune di Reggio Calabria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 febbraio 1959

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Reggio Calabria

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 18 si è riunita nella sede del Palazzo della provincia di Reggio Calabria la Commissione per la protezione delle bellezze naturali istituita ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) REGGIO CALABRIA Tutela panoramica della via Reggio Campi

(. . . *Omissis*) a risultato della Commissione (. *Omissis*) ha ritenuto altresì che la zona della città compresa tra via Filippini, via Reggio Campi via Giudecca e via Palamolla sia di grande interesse paesistico per il meraviglioso paesaggio dello Stretto che vi si gode

Infine, ha espresso parere che, proseguendo per la via Reggio Campi, la zona delimitata dalla via Arcivescovo Tommasini, via Cuzzocrea, una normale a via Cuzzocrea partendo da m 65 dal punto d'incontro della detta via con il filo stradale verso mare della via Reggio Campi, la via Sant Anna e la parallela alla predetta normale, distante da questa m 130, e la congiunzione di via Sant'Anna con via Arcivescovo Tommasini, sia pure di grande interesse panoramico per il meraviglioso paesaggio dello stretto di Messina che vi si gode

Pertanto, all unanimità la Commissione decide di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1467:

(*Omissis*).

B) La zona a nord della città compresa tra via Filippini, via Reggio Campi, via Giudecca e via Palamolla;

C) La zona a nord della città delimitata dalla via Arcivescovo Tommasini, via Cuzzocrea, una normale a via Cuzzocrea partendo da m 65 dal punto d incontro della detta via col filo stradale verso mare della via Reggio Campi distante da questo m 130 e congiungente la via Sant'Anna con via Arcivescovo Tommasini.

La Commissione ha rilevato la necessità che i relativi decreti siano al più presto emessi da parte del superiore Ministero della pubblica istruzione.

(*Omissis*).

Il presidente: Alfonso FRANGIPANE

Il segretario: Giuseppe TASSONI

(897)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.
Importazione di burro nella Zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, concernente l'istituzione della Zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226, concernente modificazioni e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1959;

Considerata l'opportunità di consentire alla Zona franca di Gorizia di beneficiare delle disposizioni di cui alle leggi su menzionate;

Ritenuto opportuno inoltre che l'immissione del contingente annuo di burro previsto dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, avvenga nella Zona franca di Gorizia in periodi quadrimestrali;

Decreta:

Art. 1.

La dogana di Gorizia, su presentazione di denuncia e benestare bancario, potrà consentire direttamente, sino al 30 aprile 1959, l'importazione di tonn. 200 di burro destinato al consumo alimentare della Zona franca di Gorizia, a valere sul contingente annuo previsto dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226.

Con successivi decreti sarà disposta l'immissione, nella Zona franca di Gorizia, degli ulteriori quantitativi di burro afferenti il secondo ed il terzo quadrimestre dell'anno in corso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro: COLOMBO

(945)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 769 del 10 febbraio 1959
Prezzi dell'olio combustibile

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 769 del 10 febbraio 1959, ha adottato la seguente decisione.

OLIO COMBUSTIBILE

Con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, sono stabiliti, come appresso, i prezzi dell'olio combustibile denso, fluido e fluidissimo a parziale modifica del provvedimento n. 755 del 1° dicembre 1958.

a) *Merce daziata e schiava*:

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito costiero o raffineria costiera, posta su carri cisterna ferroviari ed autotrembotte di oltre 10 tonnellate:

OLIO COMBUSTIBILE	Merce daziata (Ige compresa) Lire a tonn.	Merce schiava (Ige esclusa) Lire a tonn.
Denso per forni e caldaie	15.800	12 040
Fluido per forni e caldaie	17 800	13 040
Fluido per motori	57.500	13.040
Diesel extra (40% di gasolio e 60% di olio combustibile fluido)	66.400	21.264

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere, è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

b) *Merce agevolata*:

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda franco deposito costiero o raffineria costiera, posta su carri cisterna od autotrembotte di oltre 10 tonnellate:

	Merce agevolata (Ige compresa) Lire a tonn.
Olio combustibile per forni e caldaie:	
destinato alle industrie della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
denso	13 045
fluido	14.130
Diesel extra (40% di gasolio e 60% di olio combustibile fluido)	23.040
Olio combustibile per motori:	
destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS:	
fluido	14 130
Diesel extra (40% di gasolio e 60% di olio combustibile fluido)	23 040
destinato a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica e per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
fluido	17 485
Diesel extra (40% di gasolio e 60% di olio combustibile fluido)	26 395

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 alla tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata comprensiva del nolo fusti.

Olio combustibile destinato all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli.

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda resa franco deposito e franco centro di distribuzione, imposta generale sull'entrata compresa:

fluido . . . . . L. 22 000 alla tonnellata
fluidissimo . . . . . » 25 800 alla tonnellata

I prezzi suddetti non comprendono i diritti da versare all'UMA. Nessun compenso e rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

(920)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali 14 febbraio 1959:

E' stato revocato il decreto Ministeriale 6 febbraio 1959, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dottor La Gamba Giuseppe nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Orbetello, distretto notarile di Grosseto;

E' stato revocato il decreto Ministeriale 30 ottobre 1958, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott Susca Giuseppe nel comune di Mola di Bari, distretto notarile di Bari, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Acquaviva delle Fonti, stesso distretto.

(921)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

La dottoressa Igea Guli, nata a Palermo il 6 agosto 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, rilasciatole dall'Università di Roma a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1945-46

Se ne da notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma

(763)

Il dott Giuseppe La Via nato a Messina l 8 gennaio 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli dall'Università di Padova, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1931 32

Se ne da notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova

(762)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

La dottoressa Elda Lughi, nata a Pesaro il 30 marzo 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Padova il 5 gennaio 1955

Se ne da notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova

(761)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

279° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto Ministeriale 19 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1958, registro n 5 Industria e commercio, foglio n 127, con il quale la concessione perpetua di marna da cemento denominata « Pradazzi-Leccheto Carecca », sita nei comuni di Carvico e Sotto il Monte, accordata alla Società Italcementi con decreto dell'ingegnere capo dell'Ufficio minerario di Bergamo 10 novembre 1956 è trasferita ed intestata all'impresa Comolli, con sede in Cisano Bergamasco

Decreto Ministeriale 31 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1958, registro n 5 Industria e commercio, foglio n 128, con il quale la concessione del giacimento di amianto denominata « Dosso Franscia », del comune di Lanzada, provincia di Sondrio, accordata alla Società Asbestos Quarries Ltd con decreto Ministeriale 20 luglio 1931, è trasferita ed intestata alla S p A. « Serpentino d'Italia », con sede in Lecco

Decreto Ministeriale 9 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Industria e commercio foglio n 43, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Acqua di Santa Agnese », in comune di Bagno di Romagna, provincia di Forlì, accordata per la durata di anni trenta, con decreto Ministeriale 9 febbraio 1938 al prof Enrico Roseo e trasferita ed intestata, a decorrere dal 7 marzo 1956, ai signori Giovan Battista, Enrico e Lelia Maria Roseo, rappresentati tutti dalla signora Teresa Ugolotti ved. Roseo, salvi i diritti di usufrutto di legge spettanti a quest'ultima, quale coniuge superstite del defunto concessionario

Decreto Ministeriale 9 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1959, registro n 1 Industria e commercio, foglio n 46, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo minerale denominata « Sorgenti Cuotto-Manzi », site nel territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, è intestata alla Societa « Ischiaterme » S p A , con sede in Roma, in conseguenza della fusione, ed a decorrere dalla data della fusione stessa, della Societa per l'Incremento dell'isola d'Ischia S p A nella Societa anzidetta, avvenuta con l'atto di fusione 21 dicembre 1954, repertorio n 34195

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 18 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 15 gennaio 1959 registro n 1 Industria e commercio, foglio n 1, con il quale alla ditta Samil - Societa Anonima meridionale industria laterizia - rappresentata dall'ing Ezio Orletti residente e domiciliato a Roma, è accordata la concessione per lo sfruttamento del giacimento di argilla situato in località « Vetraio Russo » e limitato superficialmente dalla particella 96/b foglio 2 del catasto rustico di Trebisacce, provincia di Cosenza, per la durata di anni dieci dalla data del decreto stesso

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Roma 19 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti - Delegazione presso il Ministero dei lavori pubblici, registro n 1 Industria e commercio, foglio n 1 con il quale alla S M I. - Societa Mineraria Italiana - a r l, con sede in Terni, è concessa, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la facolta di coltivare la miniera costituita dai giacimenti di bauxite siti nella località « Laghetto di Vallefredda » in territorio dei comuni di Lucoli e L'Aquila. provincia di L'Aquila

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 4 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti di Milano il 29 novembre 1958, registro n 1 Industria e commercio, foglio n 17, con il quale l'area della concessione dei giacimenti di feldspato in località « Pernighera Surlosasso Bogia », del comune di Tremenico, provincia di Como, accordata per anni trenta con decreto Ministeriale 30 luglio 1949 alla Societa Feldspato, con sede in Milano, è ridotta da Ha 49 ad Ha 48 97 30

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 4 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti di Milano il 29 novembre 1958, registro n 1 Industria e commercio, foglio n 16, con il quale l'area della concessione dei giacimenti di feldspato in località « Lentree nord ovest » del comune di Tremenico, provincia di Como, accordata per anni trenta con decreto Ministeriale 30 luglio 1949 alla Società Esercizio cave feldspato, con sede in Milano, è ampliata da Ha 13 50 ad Ha 13 52 70

(846)

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati cinque marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata Società « Paoli F lli Ugo & Galileo fu Assalonne », già esercente in Firenze, via Metastasio n. 3-r.

Si comunica altresì che il signor Paoli Galileo, rappresentante della predetta Società, ha dichiarato, mediante atto notorio, lo smarrimento di un marchio.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 12-FI.

(743)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo base di Mondovì.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 17 dicembre 1958, n 367, registrato alla Corte dei conti addì 3 febbraio 1959 al registro n 4 Aeronautica, foglio n 338, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato alcune zone di terreno, già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo base di Mondovì, distinte, nel nuovo catasto terreni del comune di Mondovì, come segue

foglio n 89 mappale principale 198 superficie da dismettere Ha. 0 44 04.

(730)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Grottole (Matera), di complessivi ettari 4 30 75, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n 2537 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 6 del 9 gennaio 1953, supplemento ordinario) nei confronti della ditta MANCUSI-MATERI Giuseppe fu Luigi, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, e determinata in L 353 623 (lire trecentocinquantatremilaseicentoventitre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

Tale indennizzo non comprende la particella boschiva n 56 del foglio 18 di ettari 0 32 00, per la quale sarà provveduto successivamente

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 16 agosto 1953

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(780)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 18 dicembre 1958, n 5561/3465, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 1958 (registro n 2 Agricoltura, foglio n 206) e stato determinato in L. 3 994 685 (lire tremilioninovecentonovantaquattromilaseicentottantacinque) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 24 dicembre 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 67 del 21 marzo 1956, per i terreni espropriati in agro del comune di Ferrandina (Matera) in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n 1152 (*Gazzetta Ufficiale* n 210 del 10 settembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta LEROSE Giuseppina fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L. 3 990 000 (lire tremilioninovecentonovantamila), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224

Con decreto Ministeriale 18 dicembre 1958, n 5562/3466, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 1959 (registro n 2 Agricoltura, foglio n. 205) è stato determinato in L 2 190 986 (lire duemilionicentonovantamilanovecentottantasei) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 24 dicembre 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 67 del 21 marzo 1956, per i terreni espropriati in agro del comune di Ferrandina (Matera) in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n 1172 (*Gazzetta Ufficiale* n 210 del 10 settembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta VALERIO Valerio fu Ferruccio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L 2 190 000 (lire duemilionicentonovantamila), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

(746)

Con decreto Ministeriale 10 novembre 1958, n 5196/3100, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1959 (registro n 1 Agricoltura, foglio n 248) è stato determinato in L 1 316 084 (lire unmilionetrecentosedicimilaottantaquattro), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 14 settembre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 281 del 7 dicembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Rignano Garganico (Foggia) in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n 2229 (*Gazzetta Ufficiale* n 295 del 20 dicembre 1952, supplemento ordinario n 1) al nome della ditta SERRILLI Gennaro, Costantino e Angioletta, fu Angelo, e RUSSI Domenico, di Alfredo, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L 1 315 000 (lire unmilionetrecentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956 n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

(798)

Con decreti Ministeriali in data 5 novembre 1958 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70 richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione – Data	Decreto Presidenziale di espropriazione – N.	Decreto Presidenziale di liquidazione indennità – Data	Decreto Presidenziale di liquidazione indennità – Gazzetta Ufficiale – N.	Decreto Presidenziale di liquidazione indennità – Gazzetta Ufficiale – Data	Decreto Ministeriale liquidazione interessi – Data 5-11-1958 – N.	Decreto Ministeriale liquidazione interessi – Registrazione alla Corte dei conti – Data	Reg. Agr. – N.	Reg. Agr. – foglio	Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Puglia e Lucania													
1	MARTUCCI Nicola fu Ottavio, legalmente rappresentato da BIGA Clara fu Gennaro	29-11-52	2440	16- 3-56	140	9- 6-56	5241/3145	20- 1-59	1	264	3.405.000	480.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	MARTUCCI Nicola fu Ottavio, legalmente rappresentato da BIGA Clara fu Gennaro	29-11-52	2441	16- 3-56	140	9- 6-56	5242/3146	20- 1-59	1	265	810.000	100.000	Id. Id.	Id.
3	MARTUCCI Pasquale fu Nicola	29-11-52	2487	16- 3-56	140	9- 6-56	5243/3147	20- 1-59	1	266	8.075.000	1.145.000	Id. Id.	Id.
4	MARTUSCELLI Francesco fu Giovanni	29-11-52	2486	29- 5-54	200	1- 9-54	5244/3148	20- 1-59	1	267	665.000	25.000	Id. Id.	Id.
5	MASCIARELLI Giampaolo di Vincenzo	29-11-52	2483	27-12-53	73	30- 3-54	5245/3149	20- 1-59	1	268	4.190.000	140.000	Id. Id.	Id.
6	PANETTA Renato di Francesco	29-11-52	2445	29- 5-54	200	1- 9-54	5246/3150	20- 1-59	1	269	1.710.000	95 000	Id. Id.	Id.
7	PELLICCIARI Michele fu Saverio	29-11-52	2446	25- 9-55	272	25-11-55	5247/3151	20- 1-59	1	270	945.000	85.000	Id. Id.	Id.
8	PRIORE Vincenza fu Giuseppe	29-11-52	2447	26- 9-54	288	16-12-54	5248/3152	20- 1-59	1	271	905 000	50 000	Id. Id.	Id.
9	QUINTO Nicola fu Enrico . . .	29-11-52	2448	16- 2-55	104	6- 5-55	5249/3153	20- 1-59	1	272	1.045.000	85.000	Id. Id.	Id.
10	ROMANO Giuseppe fu Giovanni Battista	29-11-52	2451	26- 9-54	288	16-12-54	5250/3154	20- 1-59	1	273	800 000	35.000	Id. Id.	Id.
11	ROMANO Luigi fu Giovanni Battista	29-11-55	2452	29- 5-54	197	28- 8-54	5251/3155	20- 1-59	1	274	1.205.000	50.000	Id. Id.	Id.
12	RUSSO Gaetano di Carmine	29-11-52	2453	24- 8-54	254	5-11-54	5252/3156	20- 1-59	1	275	230 000	10 000	Id. Id.	Id.
13	SIMONETTI Cristina fu Francesco	29-11-52	2454	24- 8-54	254	5-11-54	5253/3157	20- 1-59	1	276	4.785.000	205.000	Id. Id.	Id.
14	SPAGNOLETTI-ZEULI Giovanni fu Vito Antonio	29-11-52	2376	16- 2-55	98	29- 4-55	5254/3158	20- 1-59	1	277	5.395.000	1.315.000	Id. Id.	Id.
15	TRESCA Giuseppe fu Vincenzo	29-11-52	2457	29- 5-54	197	28- 8-54	5255/3159	20- 1-59	1	278	2.135 000	100 000	Id. Id.	Id.
16	VENTURI Antonio e Carlo fu Ferrante	29-11-52	2459	26- 4-54	184	13- 8-54	5256/3160	20- 1-59	1	279	4.550.000	215.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 5 febbraio 1959

p. il Ministro SCARANTINO

(782)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio della grande bonificazione ferrarese

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n 12243 in data 7 febbraio 1959, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell art 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, la modifica dell art 58 allo statuto del Consorzio della grande bonificazione ferrarese, concernente i nuovi criteri di riparto degli oneri consortili, deliberata dall'assemblea generale dei consorziati in data 11 luglio 1958.

(748)

Reintegrazione al Demanio pubblico di una zona di terreno in agro di Fondi, sclassificata con decreto interministeriale 23 novembre 1954, n. 711.

Con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1959, n. 1244, è stato disposto che la zona di terreno, riportata nel catasto del comune di Fondi (Fondi) al foglio n 93, particella n 2, con intestazione al Demanio dello Stato - ramo bonifica, partita n 10393, e trasferita al Patrimonio dello Stato con il decreto interministeriale 23 novembre 1954 n 711, sia reintegrata al Demanio pubblico - ramo bonifica, nel catasto del comune di Fondi.

(749)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Severo

Con decreto Ministeriale in data 14 ottobre 1958, numero 16968/1736, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Florio Salvatore fu Felice, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in San Severo, estesa mq 1410, riportata in catasto alla particella n 17, a frazionare, del foglio di mappa n. 39, e nella planimetria tratturale con il n. 17/g.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 57817/14648, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936 n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fanelli Ciro fu Raffaele, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estese mq 12 986, riportate in catasto alla particella n 81, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 43 e nella planimetria tratturale con i numeri 81/*e* e 81/*f*.

(877)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 19 agosto 1957, n. 75359/8739, riguardante la sclassificazione, per alienazione a Cialdella Giacinta e Giuseppina fu Antonio, di una zona del tratturo « Barletta-Grumo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 7 del 10 gennaio 1959, ove è detto « . tronco di Trani e Corato, riportata nel catasto . . . » leggasi invece « . . . tronco di Trani e Corato, estesa mq. 630, riportata nel catasto . . . ».

(820)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 18 febbraio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,72	620,70	620,65	620,70	620,65	620,70	620,70	620,80	620,70	620,70
$ Can	633 90	636,75	635 —	636,50	634,10	635,50	637 —	634,50	635,50	637 —
Fr Sv	143,93	143,89	143,86	143,875	143,85	143,95	143,89	143,95	143,91	143,88
Kr D	89,94	89,94	89,97	89,96	89,95	89,94	89,96	89,95	89,94	89,90
Kr N.	87,01	87,02	87 —	87,025	87,075	86,98	87,02	87,03	87,02	87 —
Kr Sv.	119,98	119,97	119,97	119,965	120 —	120 —	119,975	120 —	119,98	119,95
Fol	164,50	164,40	164,40	164,385	164,40	164,55	164,40	164,50	164,44	164,40
Fr B	12,42	12,41	12,415	12,41125	12,41	12,42	12,41	12,42	12,41	12,415
Fr Fr.	126,59	126,60	126,62	126,615	126,50	126,60	126,605	126,60	126,56	126,60
Lst	1743,05	1743,15	1743,625	1743,25	1742,50	1743,15	1743,125	1743 —	1742,87	1743 —
Dm occ	148,47	148,475	148,47	148,46	148,40	148,50	148,47	148,50	148,46	148,47
Scell Aust.	23,94	23,94	23,95	23,9475	23,90	23,95	23,95	23,94	23,94	23,945

Media dei titoli del 18 febbraio 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	70,125
Id 3,50 % 1902	69,30
Id 5 % 1935	100,075
Redimibile 3,50 % 1934	86,75
Id 3,50 % (Ricostruzione)	82,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,35
Id. 5 % 1936	99,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99 975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZONDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,70
1 Dollaro canadese	636,75
1 Franco svizzero	143,882
1 Corona danese	89,96
1 Corona norvegese	87 022
1 Corona svedese	119,97
1 Fiorino olandese	164,392
1 Franco belga	12,411
100 Franchi francesi	126,61
1 Lira sterlina	1743 187
1 Marco germanico	148,465
1 Scellino austriaco	23,949

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Speciale concorso per titoli a diciannove posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservato ai tenenti, e gradi equipollenti, delle Forze armate.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, allegato III, che fissa il nuovo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuto che per i gradi di tenente e sottotenente sono stabiliti nel ruolo organico cinquecentoventidue posti, dei quali ottantasette risultano attualmente vacanti;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo stesso, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire ottantasette posti disponibili, di cui ventinove nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo diciannove nel grado di tenente e trentanove nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto speciale concorso per titoli a diciannove posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso possono partecipare:

i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del servizio automobilistico e specialità motorizzate dell'Esercito, dei ruoli di amministrazione e commissariato dell'Esercito;

i sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo e gradi corrispondenti della Marina militare;

i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, ruolo piloti e commissariato;

i tenenti in servizio permanente effettivo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto.

Detti ufficiali non devono aver superato il 28° anno di età (salvi gli aumenti di legge).

Sono esclusi gli ufficiali appartenenti a ruoli che abbiano la carriera limitata al grado di capitano.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione Forze armate di polizia - Servizio ufficiali, corredate dai relativi documenti, devono pervenire alle prefetture delle rispettive Provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Le domande, firmate dagli aspiranti, devono contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda devono essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, comprovante che l'aspirante non ha superato l'età di anni 28;

2) nulla osta per la partecipazione al concorso, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'attestazione che il candidato non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

3) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare e vistato dal comando a cui il sanitario appartiene, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e d'istituto, nonchè il possesso della statura non inferiore a m. 1,68;

4) copia dello stato di servizio militare debitamente aggiornato e con annotazione delle eventuali benemerenze belliche (bollo da L. 200 per ciascun foglio);

5) certificato dell'autorità militare competente, in carta da bollo da L. 100, attestante le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

6) stato di famiglia, in bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua residenza. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati e dai vedovi con prole;

7) fotografia recente, a completa statura, con la firma autenticata dal comandante del reparto, con la prescritta marca da bollo da L. 200;

8) ogni altro documento, che l'aspirante riterrà di produrre nel proprio interesse, atto a comprovare il possesso dei titoli di studio, di cultura, di servizio, di carriera, di benemerenze civili e militari, nonchè l'eventuale diritto alle preferenze, in caso di parità di merito, previste dalle disposizioni in vigore.

L'iscrizione a Facoltà universitaria deve essere comprovata da certificato attestante gli esami sostenuti con la votazione riportata.

I servizi eventualmente prestati in altre Amministrazioni statali debbono risultare dalle copie dei relativi stati di servizio, con la indicazione dei giudizi annuali di qualifica (bollo da L. 200 per ciascun foglio).

La qualifica di invalido di guerra o per la lotta di liberazione deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione o dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero da dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali.

La qualifica di orfano di guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare da apposito certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, quella di figlio di invalido o di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatto di guerra deve essere comprovata con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

La qualità di ex combattente, e di partigiano combattente, deve risultare, oltre che dallo stato di servizio militare, anche dalla prescritta dichiarazione integrativa, in bollo competente, attestante il periodo effettivamente prestato in reparti operanti. Le dichiarazioni non compilate nella forma prescritta non saranno ritenute valide.

Gli ex prigionieri devono comprovare tale qualità con dichiarazione, in bollo competente, da rilasciarsi dal distretto militare, attestante il periodo di prigionia ed il giudizio favorevole espresso sugli interessati, all'atto del rimpatrio, dalle apposite Commissioni.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, in bollo da L. 100, da rilasciarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, in cui sia specificato il periodo di deportazione.

I documenti che attestano la qualità di ex combattente e le altre qualità cui sono estesi i benefici previsti per i combattenti, debbono contenere, altresì, espressa dichiarazione, da parte delle autorità competenti al rilascio, che gli interessati non si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti per l'esclusione dal diritto ai benefici predetti.

Le concessioni delle decorazioni al valor militare ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, e la qualità di ferito in combattimento, debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti e di copie debitamente autenticate da notaio.

I documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Il limite di età è elevato, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto-legge 31 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente il candidato non superi i quaranta anni.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 2, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio.

Tutti i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per altri scopi o per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 6.

I candidati saranno sottoposti a visita preliminare da apposito Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato.

Il giudizio del predetto Collegio medico è definitivo.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice di cui all'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

La predetta Commissione, previo esame dei singoli titoli di ciascun candidato, formulerà la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei in base alla votazione conseguita da ciascuno di essi.

A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente decreto, saranno portati in aumento ai 39 posti messi a concorso per esami nel grado di sottotenente in esperimento, riservato agli ufficiali di complemento delle Forze armate in possesso di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, indetto con decreto in data odierna.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione, della durata non inferiore a tre mesi, presso la Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza di Roma, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguiranno la nomina a tenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

I tenenti in esperimento, che non conseguiranno l'idoneità al termine del predetto corso, saranno restituiti alle Amministrazioni militari di provenienza.

I vincitori del concorso, prima di essere ammessi a frequentare il corso d'istruzione di cui sopra, verranno sottoposti a cura del comando della Scuola ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a visita medica di accertamento definitivo, al cui esito favorevole è subordinata l'ammissione al corso.

Art. 9.

L'anzianità assoluta di nomina a tenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo sarà determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a tenente di pubblica sicurezza in esperimento; l'anzianità relativa dalla graduatoria che verrà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso d'istruzione svolto presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza. A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 10.

Ai tenenti assunti in via di esperimento sarà attribuito, a carico del bilancio del Ministero dell'interno, il trattamento economico in godimento nel Corpo di provenienza.

Allorchè nominati tenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, spetterà loro il trattamento economico continuativo previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art. 11.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto motivato e soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1959

p. *Il Ministro*: MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1959
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 53

(911)

Concorso per esami a trentanove posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, allegato III, che fissa il nuovo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507;

Ritenuto che per i gradi di tenente e sottotenente sono stabiliti nel ruolo organico cinquecentoventidue posti, dei quali ottantasette risultano attualmente vacanti;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire ottantasette posti disponibili, di cui ventinove nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, diciannove nel grado di tenente e trentanove nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso per esami a trentanove posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui due posti riservati ai candidati che, risultando idonei nelle prove obbligatorie, superino inoltre un esame di lingua tedesca.

Al suddetto concorso possono partecipare gli ufficiali di complemento che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio di almeno sei mesi, che abbiano superato il 28°

anno di età (salvi gli aumenti di legge), che abbiano statura non inferiore a m 1,68 in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, appartenenti alle Armi e Corpi sottoindicati:

Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria del genio, del servizio automobilistico e specialità motorizzate dell'Esercito della Marina militare, dell'Aeronautica - ruolo piloti e commissariato, della guardia di finanza, dei servizi di amministrazione e commissariato dell'Esercito.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione Forze armate di polizia Servizio ufficiali, devono pervenire alle prefetture delle rispettive Provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture

Art 3.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali;

le eventuali condanne penali riportate,

il diploma di laurea posseduto, l'Università che lo ha rilasciato e l'anno in cui è stato conseguito,

il distretto militare di leva ed il reparto presso il quale hanno prestato servizio da ufficiale,

il loro stato civile gli ammogliati e vedovi con prole debbono indicare, altresì, il numero dei figli viventi,

i titoli posseduti ai fini della eventuale elevazione del limite massimo di età

l'indicazione del domicilio o recapito,

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

I candidati che intendono sostenere la prova di lingua tedesca, debbono farne esplicita richiesta nell'istanza

Art 4

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione

Il limite di età è elevato, ai sensi dell'art 23 del regio decreto legge 21 agosto 1937, n 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n 1.

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente il candidato non superi i quaranta anni.

Art 5

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici.

Art 6

Un apposito Collegio medico accerterà, in via preliminare, la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e d'istituto degli aspiranti, nonchè il possesso della statura minima di m 1,68

Il giudizio della Commissione è definitivo.

Art 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma.

1) diritto civile;

2) diritto e procedura penale;

3) diritto amministrativo;

4) diritto costituzionale,

5) economia politica e diritto del lavoro;

6) leggi e regolamenti di polizia;

7) ordinamento politico amministrativo e militare;

8) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (di disciplina, di servizio territoriale, di servizio interno),

9) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3), quella orale su tutto il programma

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati di cui all'art 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre le prove predette, una prova scritta ed orale di lingua tedesca

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale consisterà in una conversazione in lingua tedesca.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami e sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524

Art. 9

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3

Art 10

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A tal fine i concorrenti che supereranno gli esami orali dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione Forze armate di polizia Servizio ufficiali, entro il termine di quindici giorni dalla data della prova, a pena di decadenza, i documenti prescritti dalle disposizioni in vigore per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione Forze armate di polizia - Servizio ufficiali, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti

1) certificato dell'atto di nascita,

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) due copie dello stato di servizio militare, debitamente aggiornate;

6) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai candidati coniugati o dai vedovi con prole,

7) originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

8) i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di età

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Art 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenente di pubblica sicurezza in esperimento, e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza in Roma della durata non inferiore a tre mesi al termine del quale, ove superino i prescritti esami finali, conseguiranno la nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo

I vincitori del concorso, prima di essere ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui al comma precedente, verranno sottoposti, a cura del comando della Scuola ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a visita medica definitiva di accertamento, al cui esito favorevole è subordinata l'ammissione al corso.

L'Amministrazione ha facoltà di assegnare ai concorrenti, risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si renderanno disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso.

Art. 13.

L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo e determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in esperimento

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso di istruzione svolto presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 14.

Ai sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assunti in via di esperimento e attribuito il trattamento economico iniziale previsto per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito

Allorchè nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, spetterà loro il trattamento economico continuativo ed eventuale di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n 39.

Art 15.

Il Ministro per l'interno, con decreto motivato, potrà negare l'ammissione al concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1959

p. *Il Ministro*: MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1959
Registro n. 4 *Interno, foglio n* 52

(912)

Concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione per il conferimento di ventinove posti nel grado di sotto tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservato ai sottufficiali del Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n 39,

Vista la legge 29 marzo 1956, n 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n 363, allegato III, che fissa il nuovo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuto che per i gradi di tenente e sottotenente sono stabiliti nel ruolo organico cinquecentoventidue posti, dei quali ottantasette risultano attualmente vacanti;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente,

Ritenuta la necessità di conferire ottantasette posti disponibili, di cui ventinove nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, diciannove nel grado di tenente e trentanove nel grado di sottotenente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione che si svolgerà presso la Scuola ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di Roma per il conferimento di ventinove posti vacanti nel grado di sottotenente riservati, ai sensi dell'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n 39, ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

A detto concorso possono partecipare i sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, siano in possesso del diploma di licenza di un istituto medio superiore, abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di «ottimo» e non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, salvi gli aumenti di legge.

Gli aspiranti, oltre al possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e di istituto, debbono essere di altezza non inferiore a m. 1,68.

I candidati saranno sottoposti a visita preliminare da apposito Collegio medico nel giorno e nel luogo che sarà loro comunicato.

Il giudizio del predetto Collegio medico è definitivo

All'atto dell'ammissione al corso presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza gli aspiranti allievi ufficiali saranno sottoposti nuovamente a visita medica definitiva di accertamento

Coloro che in detta visita risulteranno dichiarati non idonei saranno esclusi dalla frequenza del corso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200 e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione Forze armate di polizia Servizio ufficiali, debbono essere presentate al comando del reparto da cui l'interessato dipende entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il suddetto termine.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato e l anno in cui il titolo stesso è stato conseguito,

di aver conseguito nel biennio 1957-1958 la classifica di «ottimo», riferita al grado di sottufficiale;

il loro stato civile: gli ammogliati o vedovi con prole debbono indicare, altresì, il numero dei figli viventi,

i titoli posseduti ai fini della eventuale elevazione del limite massimo di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal comandante del reparto dal quale dipende l'aspirante.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione

Il *limite di età è elevato, ai sensi dell'art.* 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche nella legge 3 gennaio 1939, n 1:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

b) *di un anno per ogni figlio vivente alla data* medesima

L elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente il candidato non superi i quaranta anni.

Art 5.

Gli esami del concorso consistono di due prove scritte e di una prova orale e vertono sulle seguenti materie.

1) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo,

2) diritto e procedura penale, con particolare riguardo alla polizia giudiziaria,

3) elementi di diritto civile;

4) leggi e regolamenti di pubblica sicurezza e principali leggi amministrative,

5) norme ed ordinamenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli ufficiali di pubblica sicurezza, norme amministrativo contabili del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

6) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (disciplina, servizio interno, servizio territoriale);

7) nozioni di cultura generale (storia moderna e contemporanea),

8) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), quella orale su tutto il programma

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La votazione nelle prove orali non deve essere inferiore ai sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

Art 6

La Commissione esaminatrice del concorso sara costituita a norma dell'art. 7, terzo comma, del decreto legislativo [illegible] aprile 1948, n. 5[illegible]4

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto (da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati

I concorrenti che supereranno gli esami orali dovranno presentare al Comando del reparto da cui dipendono, entro il termine di quindici giorni dalla data della prova, a pena di decadenza, i documenti prescritti dalle disposizioni in vigore per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina

Art 7

La graduatoria dei vincitori del concorso (da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) sara formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente decreto, saranno portati in aumento a quelli messi a concorso per esami nel grado di sottotenente in esperimento, riservato agli ufficiali di complemento delle Forze armate in possesso di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, indette con decreto in data odierna.

Art 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare al Comando del reparto da cui dipendono, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita scolastica in sostituzione del diploma;

b) estratto dell'atto di nascita,

c) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati o dai vedovi con prole,

d) i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di eta.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Art 9.

I sottufficiali vincitori del concorso saranno nominati allievi ufficiali di pubblica sicurezza e con tale qualifica saranno ammessi a partecipare, presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza di Roma, all'apposito corso di istruzione, della durata di un anno, al termine del quale, se conseguiranno la idoneita negli esami finali previsti dal programma della Scuola, da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

All'atto dell'ammissione al corso di istruzione i sottufficiali di cui al comma precedente debbono rinunziare, per tutta la durata del corso, al grado rivestito

Gli allievi ufficiali che non conseguiranno l'idoneita al termine del corso suddetto, verranno restituiti al ruolo di provenienza

I partecipanti al corso di istruzione che dimostreranno insufficienza dei requisiti morali, fisici e intellettuali occorrenti per ricoprire il grado di ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno, previo parere della Commissione di avanzamento, essere dimessi dal corso stesso.

Coloro che, ai sensi dei commi precedenti, cesseranno dalla qualifica di allievi ufficiali di pubblica sicurezza, verranno ripristinati nel grado precedentemente ricoperto, computandosi ad ogni effetto il periodo di frequenza della scuola

Art 10

L'anzianità assoluta di nomina degli idonei a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, sara determinata dalla data stabilita nel decreto Presidenziale di nomina

L'anzianità relativa di ruolo sara determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessivamente riportata negli esami finali, al termine del corso di istruzione presso la Scuola

In caso di parita di merito saranno osservate le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore

Art 11

Gli allievi ufficiali di pubblica sicurezza perderanno il trattamento economico gia in godimento quali sottufficiali e acquisteranno diritto al solo trattamento economico previsto per i sottufficiali dell Arma dei carabinieri in analoga posizione

Art 12

Il Ministro per l'interno, con decreto motivato, potrà negare l'ammissione al concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 15 gennaio 1959

p *Il Ministro* · MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1959
Registro n 4 *Interno, foglio n* 54.

(913)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a tre borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n 889,

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 7 agosto 1957, n. 701;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1958-59 un concorso per esami a tre borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica;

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nella allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di trent'anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dalla annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica Divisione I) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea; la data del suo conseguimento e dell'Università o dello Istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico (riportando la qualifica di « ottimo »), nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto, i candidati che abbiano prestato servizio in scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

c) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

d) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti fisici che influiscano sul rendimento del servizio e menomino l'attitudine del candidato all'insegnamento;

e) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

f) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

g) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite Commissioni giudicatrici nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e composte da un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto d'istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna Commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi.

Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse di studio, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però, nei limiti del numero delle tre borse di studio messe a concorso.

Art. 11

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1958-59 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione tecnica ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compirà il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero dagli Enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 16 ottobre 1958.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 2[illegible] maggio 1947, n. 690, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa di complessive L. 1.260.000, graverà sul capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1958

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1958
Registro n. 91, foglio n. 264

Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del regio decreto 12 febbraio 1941, n. 229
Viticoltura ed enologia, economia viticolo-enologica, legislazione enotecnica e commercio relativo	1	Laurea in scienze agrarie
Giardinaggio, architettura, impianto e governo di giardini e parchi, tecnologia orticola, allevamento degli animali da cortile e da macelleria	2	Laurea in scienze agrarie

(689)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per esami a quattordici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili della carriera di concetto, indetto con decreto Ministeriale 25 febbraio 1957.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento speciale n. 2-*bis* del Bollettino ufficiale, in data 12 febbraio 1959, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattordici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili della carriera di concetto, indetto con decreto Ministeriale 25 febbraio 1957.

(907)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sede e diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esame ad otto posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 del 25 gennaio 1958, con il quale è stato bandito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1386 e successiva proroga, un concorso per titoli ed esame ad otto posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 6 del predetto decreto Ministeriale 4 dicembre 1957;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli ed esame a otto posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale 4 dicembre 1957 in premesse citato, avranno luogo in Roma presso la Casina sportiva del dopolavoro p.t., Lungotevere Flaminio n. 67, nei giorni 16, 17 e 18 marzo 1959, alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 10 febbraio 1959

Il Ministro SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1959
Registro n. 8, foglio n. 33. — VENTURA SIGNORETTI

(896)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquantasei posti di consigliere di 2ª classe dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquantasei posti di consigliere di 2ª classe o equiparato della carriera direttiva tecnica dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici avranno luogo a Roma presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale di Trastevere n. 189, nei giorni 9, 10 e 11 marzo 1959.

(919)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il decreto n. 32812/San del 28 dicembre 1957, con cui è stato bandito il concorso per titoli ed esami per tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1957;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riscontratili regolari;

Visto il verbale n. 6 della Commissione medesima in data 27 gennaio 1959 relativo alla graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno ottenuto la idoneità nel concorso di cui in premessa.

1.	Volpe Francesca	punti 46,687 su 100
2.	Lannaioli Norma	» 45,546 »
3.	Liberali Giustina	» 45,505 »
4.	Cristallini Antonia	» 45,230 »
5.	De Sanctis Antonia Barbara	» 45,000 »
6.	Ciuccoli Maria	» 44,000 »
7.	Di Giuseppe Ines Irma Elide	» 43,728 »
8.	Micheli Antonia	» 43,410 »
9.	Furini Aurelia	» 43,078 »
10.	Bisconti Ada Anna	» 42,626 »
11.	Falchi Adele	» 42,000 »
12.	Farnedi Nella	» 41,542 »
13.	Rondolini Laura	» 40 000 »
14.	Pace Lisabetta	» 38,105 »
15.	Lamincia Anna	» 36,050 »
16.	Paoletti Domenica	» 35,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 3 febbraio 1959

p. *Il prefetto*: PATERNÒ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso ostetrico bandito con decreto prefettizio n. 32812 del 28 dicembre 1957 a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1957;

Viste le domande delle concorrenti con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle condotte per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, risultate idonee al concorso di cui alle premesse secondo l'ordine della graduatoria, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica indicata a fianco di ciascuna:

1) Volpe Francesca: Scandriglia;
2) Lannaioli Norma: Longone - Concerviano;
3) Liberali Giustina: Marcetelli - Varco - Ascrea (per la frazione Ricatti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 3 febbraio 1959

p. *Il prefetto*: PATERNÒ

(863)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto prefettizio 14 agosto 1958, n. 16842, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 1958, n. 218, col quale fu approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1954 (Villa Vezzano di Brisighella);

Visto il decreto prefettizio 10 novembre 1958, n. 23697, col quale la condotta è stata assegnata al dott. Matteo Savelli;

Vista la nota 3 febbraio 1959, n. 299, con cui il sindaco di Brisighella ha comunicato che la predetta condotta si è resa disponibile per essersi il dott. Matteo Savelli, dimesso dal posto;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione della condotta al concorrente che segue immediatamente nella preaccennata graduatoria;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica di Villa Vezzano del comune di Brisighella è assegnata al dott. Biagio Melandri.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Ravenna, addì 9 febbraio 1959

p. *il prefetto*: DAVOLIO

(831)

PREFETTURA DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 26516/3 del 16 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a diciassette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1956;

Visto l'altro decreto n. 26516/2 del 22 luglio 1958, con il quale il dott. Liberati Romano è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Monteferrante;

Considerato che, non avendo il predetto accettato tale condotta nel termine assegnatogli ed essendo stato per tale motivo ritenuto rinunciatario sono stati interpellati il dottor Talone Antonio ed il dott. Bontempo Federico;

Rilevato che anche questi ultimi sono stati considerati rinunciatari per non aver fatto pervenire alcuna dichiarazione di accettazione nel termine loro prefissato;

Considerato inoltre che il dott. Luigi Natali pur avendo accettato la condotta in parola, ha optato per altra condotta medica;

Visto infine la dichiarazione di rinuncia alla condotta di cui sopra prodotta dal dott. Farinella Liborio;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assegnazione della sede resasi vacante al concorrente che segue in graduatoria, nell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 289;

Decreta:

Il dott. Rotondo Alberto Francesco è assegnato alla condotta medica di Monteferrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 30 gennaio 1959

Il prefetto: BENIGNI

(830)

PREFETTURA DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 69604 in data 31 dicembre 1957, col quale sono stati indetti i concorsi ai posti di sanitario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1957 è così costituita:

Presidente:

Vagnarelli dott Adolfo, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Lupi dott Alessandro, medico provinciale;

Amati prof dott Guido, direttore della maternità dell'Ospedale di Voghera,

Bertolotto prof dott Ugo, specialista e libero docente i ostetricia e ginecologia,

Ferrari Ernestina, ostetrica condotta

Segretario

Romano dott Cristiano, consigliere di 2a classe dell'Amministrazione civile dell'interno

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura

Pavia, addì 5 febbraio 1959

Il prefetto VEGNI

(886)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n 69604 San del 31 dicembre 1957, col quale sono stati indetti i concorsi ai posti di sanitario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957.

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto,

Viste le terne proposte dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, sostituito dall art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1957 è così costituita:

Presidente:

Cupaiuolo dott. Nicola, vice prefetto.

Componenti:

Lupi dott. Alessandro, medico provinciale;

Introzzi prof. dott Paolo, direttore della Clinica medica dell'Università di Pavia,

Tinozzi prof dott Francesco Paolo direttore della Clinica chirurgica dell'Università di Pavia,

Martinazzi dott Luigi, medico condotto

Segretario.

Mignone dott Vincenzo, consigliere di 2a classe presso questa Prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all albo di questa Prefettura.

Pavia, addì 5 febbraio 1959

Il prefetto VEGNI

(885)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.